

considerando che negli ultimi tre anni i prodotti in questione sono stati importati regolarmente solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato nessuna o soltanto poche importazioni di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno in una prima fase, da un lato, prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori reali e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di applicazione della nomenclatura combinata;

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingenti possono approssimativamente determinarsi come segue:

Stati membri	Vini di Xeres in recipienti di capacità	
	uguale o inferiore a 2 litri	superiore a due litri
Benelux	39,19	39,99
Danimarca	1,89	2,42
Germania	29,92	2,18
Grecia	0,02	0,00
Francia	0,25	0,02
Irlanda	1,03	0,77
Italia	0,27	0,00
Regno Unito	27,43	54,62

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingenti in due parti, ripartendo la prima fra alcuni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri che avessero esaurito la propria quota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 67 % di ciascuno dei volumi contingenti;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle proprie quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consente; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente esiste in uno Stato membro un residuo importante, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Del 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989 i dazi doganali applicabili ai vini di qualità prodotti nella regione determinata di Jerez sono sospesi parzialmente, nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati per ciascuno di essi:

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (in ECU/hl)		Volume contingente (in hl)
			dal 1° luglio al 31 dicembre 1988	dal 1° gennaio al 30 giugno 1989	
09.0306	ex 22 04 21 41	Vini di Xeres	4,0	3,2	358 120
	ex 22 04 21 51		4,3	3,5	
09.0308	ex 22 04 29 41	Vini di Xeres	4,1	3,3	435 000
	ex 22 04 29 51		4,5	3,6	

Articolo 2

1. I contingenti tariffari fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. Una prima parte di ogni contingente è ripartita fra alcuni Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 30 giugno 1989, ammontano ai quantitativi seguenti: